

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

CLI.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 GENNAIO 1958

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FERRERI PIETRO

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	1937
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	1937
Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
CAPPUGI ed altri Provvedimenti perequativi in favore dei mutilati ed invalidi per servizio titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari, di pensioni speciali od eccezionali e loro congiunti in caso di morte. (1414)	1937
PRESIDENTE	1937, 1939, 1940, 1941, 1943 1944, 1947, 1949, 1951, 1952
NICOLETTO	1938, 1942, 1944, 1945 1946, 1949, 1950, 1952
AMATUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1938, 1941, 1942, 1943 1945, 1946, 1947, 1951, 1952
GEREMIA, <i>Relatore</i>	1938, 1939, 1940, 1941 1942, 1943, 1944, 1945, 1946 1947, 1950, 1951
CAPPUGI	1939, 1941
WALTER	1940, 1941, 1943 1945, 1946, 1948, 1952
INFANTINO	1941, 1943, 1946, 1948, 1952
FALETRA	1947, 1948, 1949
VALSECCHI	1948, 1949, 1950
BIGI	1949, 1952
ROSELLI	1950, 1951, 1952
ANGELINO PAOLO	1951

La seduta comincia alle 17,20.

TURNATURI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Marzotto.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che interviene, senza voto deliberativo, il deputato Cappugi, per la discussione della sua proposta n. 1414 all'ordine del giorno di oggi.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Cappugi ed altri: Provvedimenti perequativi in favore dei mutilati e invalidi per servizio titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari, di pensioni speciali od eccezionali e loro congiunti in caso di morte. (1414).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Cappugi, Pastore, Pacati, Valsecchi, Bubbio, Pedini, Carcaterra, Scoca, Ferreri Pietro, Castelli Avolio, Malvestiti, Guerrieri Filippo, Andreotti, Gitti, Roselli « Provvedimenti perequativi in favore dei mutilati ed invalidi per servizio titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari, di pensioni speciali od eccezionali e loro congiunti in caso di morte ».

La Commissione ha presente che sul testo originario della proposta di legge in esame sono stati proposti da parte del Relatore, onorevole Geremia, vari emendamenti che sono

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1958

stati stampati e messi a disposizione degli onorevoli commissari. Questi emendamenti sono disposti in maniera tale in questo testo stampato che, considerando le modifiche e le soppressioni di articoli che essi propongono, costituiscono un vero e proprio nuovo testo della legge. Conseguentemente potremmo concordare di seguire senz'altro, nel nostro esame della proposta di legge, questo nuovo testo. La discussione generale come si ricorderà è già stata conclusa e non resta quindi che passare all'esame degli articoli.

NICOLETTO. Onorevole Presidente, come ebbi occasione di affermare in sede di discussione generale sulla proposta di legge, da parte nostra verranno presentati alcuni emendamenti nonché un ordine del giorno, in quanto le nuove proposte formulate dall'onorevole Relatore sono proposte del tutto naturali e indispensabili, conseguentemente ad una legge da noi votata in quest'aula il 6 luglio 1957, con la quale venivano concessi diversi miglioramenti ai mutilati e invalidi di guerra. Quindi gli emendamenti dell'onorevole Geremia tengono conto semplicemente di questo fatto nuovo, intervenuto in data posteriore all'epoca della presentazione della proposta di legge Cappugi ed altri. Per contro, i nostri emendamenti vogliono tenere conto anche di alcuni altri miglioramenti che forse sono stati dimenticati, non di grande peso, ma che tuttavia hanno la loro importanza, tenendo presente il fatto che la proposta Cappugi in esame intende estendere ai mutilati e invalidi per servizio, nel maggiore dei casi possibile, le norme che vengono applicate già per gli invalidi e mutilati di guerra. Quindi vorremmo che tali emendamenti venissero presi in considerazione.

Per la verità noi avremmo preferito, e facemmo a suo tempo relativa richiesta all'onorevole Presidente, che fosse stata abbinata a questa proposta di legge Cappugi un'altra proposta di legge, quella dell'onorevole Cremaschi, che si riferisce a questa materia specifica. E — cosa strana — quest'ultima proposta di legge è assegnata a questa nostra Commissione finanze e tesoro per il parere mentre, invece, per la decisione di merito è deferita alla V Commissione (Difesa). Invero, ci sembra strano che la proposta di legge n. 2093 d'iniziativa dei deputati Cremaschi ed altri, non sia stata assegnata a questa nostra Commissione in sede legislativa. Non mancheremo anzi di insistere sul deferimento della proposta Cremaschi alla nostra Commissione perché veramente non riusciamo a comprendere questa evidente discordanza fra l'asse-

gnazione della proposta di legge Cappugi alla nostra competenza in sede legislativa e l'assegnazione della proposta di legge Cremaschi alla competenza della V Commissione (Difesa).

Formulata questa riserva, ci dichiariamo senz'altro d'accordo per il passaggio all'esame dei singoli articoli, annunciando sin d'ora che presenteremo nel corso della discussione quattro emendamenti aggiuntivi, ripeto non di grande peso, ma che hanno un loro significato particolare.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Debbo dichiarare, in apertura di seduta, che la proposta di legge Cappugi ha avuto una lunga elaborazione. La proposta stessa comportava, secondo i calcoli della Ragioneria generale dello Stato — calcoli che sono stati eseguiti con riferimento alle ultime tabelle pubblicate dall'Istituto centrale di statistica relative ai pensionati invalidi e mutilati di guerra e per servizio — un onere complessivo di oltre 2 miliardi di lire. Onere, questo, eccessivamente gravoso e tale, allo stato attuale del bilancio, da non poter essere sopportato. Si è pertanto concordato, sia con i proponenti che con i rappresentanti delle associazioni di categoria un adeguamento alle possibilità offerte dalle condizioni attuali del bilancio. Si è dovuto, d'altra parte, riconoscere che l'attuale legislazione, in materia, si è quasi adeguata, per molte disposizioni almeno, a quella vigente per i mutilati e invalidi di guerra, per cui la sperequazione è attualmente molto ridotta. Lo stesso onorevole Geremia, nelle sue proposte, ha avuto cura di seguire alcune disposizioni che richiamano a vigenti leggi dello Stato. Praticamente abbiamo, insieme, esaminato la questione su alcuni punti trovandoci alla fine d'accordo. Possiamo quindi essere perfettamente d'accordo nel portare il nostro esame sugli emendamenti proposti dall'onorevole Relatore e quindi rielaborati dal Governo, almeno in parte, di comune accordo. Se gli emendamenti annunciati dall'onorevole Nicoletto vogliono significare soltanto modifiche formali, il Governo non ha nulla da eccepire, ma se con essi si chiede uno spostamento dell'onere finanziario che è quello cui il Governo, con il massimo sforzo possibile, è potuto arrivare, evidentemente questo non solo significherebbe arrestare l'iter della legge in esame, ma porre il Governo nella condizione di non potersi esimere da una grave decisione.

GEREMIA, *Relatore*. Sarei del parere di guadagnare tempo portando senz'altro il nostro esame sugli emendamenti proposti. Io potrei leggere il nuovo testo e magari fare

qualche osservazione. Nel contempo sentiremmo il parere degli onorevoli colleghi.

Io già ero al corrente di questi emendamenti preannunciati dall'onorevole Nicoletto.

PRESIDENTE. Peccato, onorevole Nicoletto, che io, come presidente di questa Commissione, non ne fossi al corrente. Infatti, giustamente, l'onorevole Rappresentante del Governo dice: se questi emendamenti, all'ultimo momento, dovessero spostare l'onere finanziario, chissà quale posizione potrebbe assumere la Commissione. Se, invece, la cosa fosse stata conosciuta prima, anche ai fini del buon andamento della discussione della legge, sarebbe stato meglio e il Governo avrebbe saputo giudicare la situazione e decidere come comportarsi. Comunque, speriamo che gli emendamenti non siano tali da compromettere il proseguimento della discussione del provvedimento.

CAPPUGI. Devo con rincrescimento, proprio oggi che avevo la soddisfazione di veder discussa finalmente questa proposta di legge, devo, ripeto, con rammarico abbandonare purtroppo questa seduta per recarmi tra poco alla Commissione trasporti dove, com'è noto, sta per concludersi la discussione sulle tabelle dei postelegrafonici.

Comunque, io aderisco al pensiero espresso dall'onorevole Sottosegretario di Stato in quanto ho partecipato personalmente alle lunghe discussioni cui egli ha accennato poc'anzi e posso assicurare questa Commissione che in quella occasione si è finito per renderci conto che se vogliamo varare questa legge, tanto attesa dagli interessati, non è possibile non tener conto delle limitazioni in fatto di bilancio. Credo pertanto che non sia possibile ormai debordare da quelli che sono stati gli accordi che sono intervenuti con l'onorevole Relatore, perché, diversamente, incapperemmo in una preclusione cui, molto sollecitamente, ha voluto richiamarci l'onorevole Sottosegretario di Stato. Dichiaro quindi che, come proponente, accetto senza riserve il testo presentato dall'onorevole Relatore che emenda notevolmente la proposta originaria. Voglio però che resti verbalizzato un vivo rammarico, di cui mi faccio eco, in quanto l'ho raccolto dalla viva voce degli interessati, per il fatto che con le proposte emendative presentate dall'onorevole Relatore, viene praticamente minorata una delle più fondamentali norme della proposta di legge: vale a dire quella relativa alla indennità di incollocamento. Mi auguro che il futuro parlamento possa prendere in esame questo aspetto così importante della assistenza a questi beneme-

riti lavoratori che tanto hanno meritato dal paese e si possa quindi, in futuro, rimediare a questa lacuna che purtroppo, per il momento, con il più vivo rammarico, ripeto, dobbiamo accettare.

Per quanto riguarda gli emendamenti preannunciati dall'onorevole Nicoletto io non so quale sia la loro natura. Se essi saranno tali da adeguare maggiormente, senza incremento di onere, la proposta di legge alle esigenze della categoria, a quei benefici cioè che già sono stati concessi ai combattenti, io come proponente di questa legge non potrò non essere contento. Ma, io concludo col raccomandare vivamente a tutti gli onorevoli colleghi membri di questa Commissione di non insistere su emendamenti di fronte ai quali il Governo dovesse porre una preclusione relativamente all'onere, perché, piuttosto, io rinuncerei ad ulteriori miglioramenti anziché veder preclusa a questa legge la possibilità di un'immediata approvazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che sia scelto, come testo base per la discussione, il nuovo testo proposto dall'onorevole Relatore.

(Così rimane stabilito).

Prego l'onorevole Geremia di volere dare lettura degli articoli e di illustrarli riferendo alla Commissione sugli ulteriori emendamenti modificativi, aggiuntivi o soppressivi ulteriormente concordati con il Governo.

GEREMIA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, l'articolo 1 nel testo da me proposto era il seguente:

ART. 1.

Gli assegni di superinvalidità di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, e successive modificazioni, vengono elevati da lire 456.000 a lire 648.000 annue per la lettera A; da lire 396.000 a lire 552.000 annue per la lettera A-bis; da lire 331.400 a lire 451.400 per la lettera B;

L'indennità speciale per l'accompagnatore, prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo sopracitato, e successive modificazioni, è elevata:

1°) per i superinvalidi residenti in comuni aventi una popolazione non inferiore a 100.000 abitanti da lire 30.000 a lire 40.000 per la lettera A; da lire 27.000 a lire 35.000 per la lettera A-bis; da lire 24.000 a lire 31.000 per la lettera B.

2°) per i superinvalidi residenti in comuni aventi una popolazione inferiore ai

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1958

100.000 abitanti: da lire 27.000 a lire 37.000 per la lettera *A*; da lire 24.000 a lire 32.000 per la lettera *A-bis*, da lire 21.000 a lire 28.000 per la lettera *B* ».

Ora, da parte dell'associazione di categoria è stato accolto un emendamento suggerito dal Ministero del tesoro che verrebbe ad aggiungersi all'articolo 1 come ultimo comma. Esso è il seguente.

« I miglioramenti derivanti dall'applicazione del presente articolo hanno decorrenza dal 1° luglio 1958 in ragione del 50 per cento e dal 1° luglio 1959 in ragione del 100 per cento ».

Il Relatore non ha nulla in contrario ad accogliere questo emendamento, anche perché, come dicevo, l'associazione di categoria da parte sua lo ha accettato.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, pongo senz'altro in votazione l'articolo 1 nel nuovo testo proposto dall'onorevole Relatore comprensivo dell'aggiunta come da emendamento suggerito dal Governo e accolto dallo stesso onorevole Relatore. Esso è il seguente:

ART. 1.

« Gli assegni di superinvalidità di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, e successive modificazioni, vengono elevati da lire 456.000 a lire 648.000 annue per la lettera *A*; da lire 396.000 a lire 552.000 annue per la lettera *A-bis*; da lire 331.400 a lire 451.400 per la lettera *B*.

L'indennità speciale per l'accompagnatore, prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo sopracitato, e successive modificazioni, è elevata.

1°) per i superinvalidi residenti in comuni aventi una popolazione non inferiore a 100.000 abitanti: da lire 30.000 a lire 40.000 per la lettera *A*; da lire 27.000 a lire 35.000 per la lettera *A-bis*; da lire 24.000 a lire 31.000 per la lettera *B*;

2°) per i superinvalidi residenti in comuni aventi una popolazione inferiore ai 100.000 abitanti: da lire 27.000 a lire 37.000 per la lettera *A*, da lire 24.000 a lire 32.000 per la lettera *A-bis*; da lire 21.000 a lire 28.000 per la lettera *B*.

I miglioramenti derivanti dall'applicazione del presente articolo hanno decorrenza dal 1° luglio 1958 in ragione del 50 per cento e dal 1° luglio 1959 in ragione del 100 per cento ».

(È approvato).

GEREMIA, *Relatore*. Come relatore avevo proposto il seguente articolo *1-bis*

« A favore di coloro che al 1° dicembre di ogni anno risultino titolari di pensione o assegno privilegiato ordinario di prima categoria è concessa una indennità speciale annua non reversibile pari ad una mensilità del trattamento complessivo della pensione in godimento compresi i relativi assegni accessori, a condizione che a detta data non svolgano comunque attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri.

L'indennità di cui al precedente comma è corrisposta a domanda, in unica soluzione nel mese di dicembre di ogni anno, a cominciare da quello in cui va in vigore la presente legge ».

Peraltro, a seguito dei colloqui intercorsi tra il Ministero del tesoro e i rappresentanti della associazione di categoria è stato concordato un articolo sostitutivo, che diventerebbe l'articolo 2. Ne do lettura

« A favore di coloro che al 16 dicembre di ogni anno risultino titolari di pensione od assegno privilegiato ordinario di prima categoria è concessa una indennità speciale annua, non reversibile, pari alla differenza tra una mensilità del trattamento spettante alla data suddetta a titolo di pensione o di assegni accessori e l'importo della tredicesima mensilità dovuta ai sensi della legge 26 novembre 1953, n. 876.

L'indennità di cui al precedente comma è concessa, su domanda, a condizione che gli interessati non svolgano comunque alla data sopra indicata una attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri ed è corrisposta in unica soluzione nella seconda quindicina del mese di dicembre di ogni anno, a cominciare dall'anno 1958.

È abrogato il secondo periodo dell'articolo 5 della legge 26 novembre 1953, n. 876 ».

È questo pertanto il nuovo articolo 2 che viene sottoposto all'esame della Commissione.

WALTER. Vedo in questa formulazione una contraddizione. Infatti, perché non concedere questa indennità se questi titolari di pensione od assegno privilegiato ordinario di prima categoria lavorano per conto proprio o alle dipendenze di terzi, una volta che non viene loro concesso l'indennità di incollocamento?

GEREMIA, *Relatore*. Essi hanno già una tredicesima mensilità.

WALTER. Allora direi che la tredicesima mensilità potrebbe non essere concessa qua-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1958

lora già la abbiano sotto altra forma, ma escluderla in via assoluta non mi sembra né giusto né logico.

CAPPUGI. Probabilmente l'osservazione dell'onorevole Walter ha un certo peso. Infatti, se noi stabiliamo l'esclusione dal godimento di quest'indennità per coloro che risultano essere occupati, la cosa è anche giusta, ma non va dimenticata l'ipotesi di evasori alla corresponsione della tredicesima. Potremmo meglio specificare se hanno un impiego in virtù del quale percepiscono la tredicesima mensilità. Se lo scopo dell'articolo in esame è quello di evitare il cumulo della tredicesima, diciamolo chiaramente.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Io non ho difficoltà al riguardo, ma faccio osservare all'onorevole Cappugi che con la sua proposta restringerebbe di molto la portata del provvedimento.

GEREMIA, *Relatore*. Io credo che la formula vada accolta, anche perché noi escluderemmo coloro che svolgono attività in proprio. Qui, in sostanza, si vuole non concedere la tredicesima a coloro i quali godono di un reddito che può anche non essere un'altra tredicesima, bensì derivante da altre attività al di fuori dell'impiego.

WALTER. Tutte le tredicesime mensilità, tutte le pensioni, sono dovute a un lavoro diretto o indiretto; una volta quindi concessa questa indennità di una mensilità a tutte le altre categorie di pensionati perché non estendere il diritto anche a questa?

GEREMIA, *Relatore*. Ritengo che lo spirito di questo comma sia tale per cui è evidente che la tredicesima viene corrisposta a tutti, tranne che a coloro che hanno un'occupazione o un impiego presso terzi che garantisca loro comunque una tredicesima mensilità. La tredicesima, in altre parole, viene corrisposta a tutti, anche agli operai.

INFANTINO. Siamo tutti d'accordo, qui, di estendere ai mutilati e invalidi per servizio i provvedimenti previsti dalla legge per i mutilati e invalidi di guerra. Per questi ultimi è oggi richiesto, in questo caso come requisito, che essi non prestino la propria attività né per conto proprio né presso terzi. Sarebbe quindi da escludere anche per questa categoria qualunque forma di attività remunerata. In sostanza, quanto si viene a stabilire con questo emendamento è quanto già vige in materia per i mutilati e invalidi di guerra.

WALTER. Io peraltro non insisto.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni pongo in votazione l'articolo 1-bis nel nuovo testo proposto dal Governo e accolto

dall'onorevole Relatore che, se approvato diverrà articolo 2. Esso risulta essere il seguente:

« A favore di coloro che al 16 dicembre di ogni anno risultano titolari di pensione od assegno privilegiato ordinario di prima categoria è concessa una indennità speciale annua, non reversibile, pari alla differenza tra una mensilità del trattamento spettante alla data suddetta a titolo di pensione e di assegni accessori e l'importo della tredicesima mensilità dovuta ai sensi della legge 26 novembre 1953, n. 876.

L'indennità di cui al precedente comma è concessa, su domanda, a condizione che gli interessati non svolgano comunque alla data sopra indicata una attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri ed è corrisposta in unica soluzione nella seconda quindicina del mese di dicembre di ogni anno, a cominciare dall'anno 1958.

È abrogato il secondo periodo dell'articolo 5 della legge 26 novembre 1953, n. 876 ».

(È approvato).

GEREMIA, *Relatore*. Il Relatore aveva proposto coi suoi emendamenti il seguente articolo 2:

« Per gli invalidi della prima categoria, con o senza assegni di superinvalidità, è istituito l'assegno complementare, non reversibile, in misura fissa di lire 180 mila annue.

L'assegno suppletivo, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 luglio 1947, n. 810, e sue successive variazioni, è soppresso ».

Qui, onorevole Presidente, io credo che l'onorevole Rappresentante del Governo, qualora resti fermo sul proprio punto di vista, abbia qualcosa da dire in opposizione all'emendamento di cui ho dato lettura.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Circa questo articolo, il Governo è dolente di dover esprimere parere nettamente contrario. L'onere che la concessione di questo assegno supplementare comporterebbe è esattamente di 583 milioni. Ora, io non voglio soffermarmi sulle varie ragioni che possono giustificare una diversa impostazione circa la opportunità di questa disposizione; mi limito a fare osservare che di fronte a una spesa così rilevante quale questa che è stata preventivata dal Ministero del tesoro sulla base delle tabelle che sono state fornite dall'Istituto centrale di statistica, e trovandoci in fine di esercizio, con un nuovo stato di previsione, il Governo si vede costretto a pregare questa

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1958

Commissione di voler considerare l'impossibilità pratica in cui esso si trova di aderire a tale articolo. Si tenga presente tuttavia che quanto non è possibile fare oggi, non per cattiva volontà, ma per rigide necessità di bilancio, potrà essere eventualmente fatto con la nuova legislatura. Nei frequenti colloqui intercorsi con i rappresentanti dell'associazione di categoria siamo stati ugualmente espliciti in proposito dicendo: cerchiamo di fare tutto il possibile senza sconfinare nell'impossibile, ormai la nostra legislazione che riguarda i vostri rappresentanti si è pressoché adeguata a quella vigente per la categoria dei mutilati e invalidi di guerra, altri passi saranno fatti appena possibile, ma, poiché questa possibilità al momento viene a mancare, non conviene neppure a voi pregiudicare quello che è ora possibile fare. Pertanto il Governo, mentre si dichiara disposto sin d'ora ad accogliere eventualmente un ordine del giorno in questo senso che si è annunciato, prega la Commissione di voler considerare la posizione in cui si trova attualmente e prega inoltre anche l'onorevole Relatore di non insistere su questo articolo.

GEREMIA, *Relatore*. Come Relatore, mi si consenta di dire che mi trovo in un certo senso limitato nella mia determinazione da un giudizio, vorrei dire meglio da un desiderio che mi è stato espresso dai dirigenti l'associazione di categoria ed anche da alcuni suoi iscritti, non aventi cioè responsabilità direttive in essa, i quali mi hanno pregato di non insistere eventualmente su alcuni punti per i quali ho già avuto occasione di formulare delle richieste in questa stessa sede e di accettare i limiti precisati dal Ministero, al fine, questo, di condurle in porto la legge.

Quindi, circa questo articolo, il Relatore si rimette senz'altro alla decisione della Commissione.

NICOLETTO. Una precisazione vorrei chiedere all'onorevole Rappresentante del Governo. Questo assegno, se ho bene inteso, comporterebbe una spesa di 583 milioni: il che significa che gli invalidi di prima categoria con o senza assegni di superinvalidità, ammonterebbero a 3.100 unità. Questo sarebbe quanto afferma l'Istituto centrale di statistica. Mi permetto fare osservare tuttavia che queste cifre sembrano un po' elevate!

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. I superinvalidi sono 3.170, il che comporta una cifra di 559 milioni. L'associazione ha avanzato cifre diverse e ricordo che c'è stata fra noi e i rappresentanti di essa una lunga discussione al riguardo. Poi ci sono

gli invalidi di prima categoria senza la superinvalidità che sono 798 e per i quali è prevista una spesa di 239 milioni. La spesa complessiva quindi ammonterebbe a 583 milioni circa.

NICOLETTO. Preso nota della cifra che è comunque superiore a quella che comunemente si afferma essere fuori e anche all'interno del Ministero, debbo affermare che sono dolente che non possa essere accolto dal Governo questo principio in quanto in questo modo si comincia a restringere la prospettata perequazione con le pensioni di guerra. E questo proprio mentre noi tutti oggi affermiamo, in ogni occasione, che i rischi militari e civili sono pressoché identici nell'espletamento di un servizio in tempo di pace come in tempo di guerra.

Non è difficile fare degli esempi. Nella mia provincia è avvenuto recentemente un grave incidente in cui si sono dovuti lamentare ben 18 morti, oltre a parecchi invalidi!

Ripeto, ci spiace che non venga accolto questo articolo proposto dall'onorevole Relatore in quanto esso avrebbe portato ad una più sostanziale equiparazione. Tuttavia se il Governo dichiara di non poter assolutamente aderire non insisto.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Relatore è disposto a ritirare l'emendamento presentato come articolo 2, se non vi sono altre osservazioni od obiezioni resta inteso che questo articolo è considerato soppresso.

(Così rimane stabilito).

Passiamo quindi al successivo articolo.

GEREMIA, *Relatore*. L'emendamento proposto dal relatore come articolo 3 è il seguente.

« In luogo degli assegni di caroviveri di cui all'articolo 6 del Decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41, e successive modificazioni, ai titolari di pensioni privilegiate ordinarie spetta una « indennità di contingenza » nelle seguenti misure.

a) pensioni od assegni diretti privilegiati lire annue;

b) pensioni tabellari privilegiate dalla 3^a alla 8^a categoria lire 11.040 annue,

c) pensioni od assegni privilegiati di reversibilità lire 24.000 annue.

All'indennità di contingenza non si applica la disposizione di cui all'articolo 4 del regio decreto legge 15 ottobre 1936, n. 1870.

L'indennità di contingenza di cui ai precedenti commi è concessa soltanto ai titolari di pensioni o assegni diretti, di importo non superiore a lire 400.000 annue lorde ed ai titolari di pensioni o assegni indiretti o di ri-

versibilità di importo non superiore a lire 300.000 annue lorde.

Ai titolari di pensioni o assegni diretti compresi fra lire 400.000 e lire 424.000 annue lorde e ai titolari di pensioni o assegni indiretti o di reversibilità compresi fra lire 300.000 e lire 324.000 annue lorde, l'indennità di contingenza è dovuta in misura pari alla differenza, rispettivamente, fra lire 424.000 e lire 324.000 o la pensione od assegno ».

Ritengo che l'onorevole Presidente abbia ricevuto anche per questo articolo un emendamento purtroppo ancora una volta soppresso da parte del Governo.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Con questo articolo 3 proposto dall'onorevole Relatore che cosa si intende conseguire? Estendere alla categoria qui contemplata gli assegni di caroviveri attualmente vigenti sostituendola con un'indennità di contingenza. In tal modo questo assegno di contingenza non sarebbe soggetto a quelle limitazioni cui soggiace l'assegno di caroviveri per il quale è, fra l'altro, prevista la sospensione nella corresponsione nel caso in cui il titolare presti la propria opera alle dipendenze dello Stato. È chiaro, pertanto, che questa proposta formulata dall'onorevole Geremia non può essere accolta dal Governo, in quanto, con essa, si cercherebbe soltanto di sfuggire, col ricorso a una diversa denominazione, all'eventuale sospensione dell'assegno di caroviveri che, invece, viene ad essere del tutto giustificata nei casi in cui si tratti dei titolari delle pensioni privilegiate ordinarie che accumulano stipendio e pensione. Aggiungo che la « contingenza » è stata soppressa per i pensionati di guerra con una recente legge e che pertanto non potrebbe esser fatta rivivere proprio in questa legge che si allinea alla legislazione in materia di mutilati e invalidi di guerra e tende ad equipararsi ad essa. Per cui, il Governo, esprime parere contrario.

GEREMIA, *Relatore*. Il Relatore concorda con il Governo. In sostanza, nel caso, ci troviamo di fronte ad un articolo circa il quale non è tanto l'onere finanziario che pesa quanto, invece, il principio o criterio in esso contenuto che sarebbe qualcosa di disarmonico, o, peggio ancora, di non equo. Si avrebbe cioè un'indennità di contingenza peraltro già eliminata per la categoria dei pensionati di guerra e che qui sorgerebbe per contro a favore della categoria degli invalidi civili.

WALTER. Ritengo tuttavia che il Governo dovrebbe accogliere questo principio, una volta che è stato soppresso l'articolo 2, proposto dal Relatore, circa l'istituzione dell'as-

segno complementare fisso. Credo anzi che fosse già, forse, nell'idea del Governo, una volta soppresso l'assegno complementare non reversibile di 180 mila lire annue. Faccio osservare che con la legge n. 616 abbiamo soppresso questo assegno di contingenza appunto perché si venivano a dare queste 180 mila fisse annue. Ora, negando le 180 mila lire a questa categoria lasciamo almeno questa « indennità di contingenza ».

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Poiché la legge del 1956 ha soppresso quest'indennità di contingenza, dire oggi che la si vuole praticamente far rivivere, non mi sembra giustificabile. Ora, se voi dite che dobbiamo fare un'eccezione, tenete presente che con questa disposizione si verrebbe a concedere agli invalidi per causa di servizio un trattamento superiore a quello fruito dagli invalidi di guerra e il Governo non vorrebbe venisse stabilita una disposizione antitetica.

WALTER. Ma, allora, risolviamo il problema concedendo l'assegno complementare fisso!

PRESIDENTE. Il Governo ha fatto insomma rilevare che c'è una preclusione circa questo articolo. L'onorevole Sottosegretario di Stato ha già affermato poc'anzi che non è tuttavia da escludere che prossimamente, ostando meno la condizione del bilancio, possa anche esser fatto di più. È del tutto evidente che, qualora venisse accolto qui questo principio, anche l'altra associazione, quella dei mutilati e invalidi di guerra, non tarderebbe poi a chiedere un articolo analogo!

WALTER. No, perché quella categoria fruisce già dell'assegno complementare di 180 mila annue.

GEREMIA, *Relatore*. Penso sia il caso di superare questa difficoltà, nel senso di tener in sospenso questo articolo 3, per riprenderlo in esame alla fine dell'esame degli articoli. Ne riparleremo cioè dopo.

INFANTINO. Ritengo che sarebbe bene sopprimere senz'altro l'articolo, anche perché l'ammontare della somma di cui gli interessati verrebbero a fruire non è davvero eccessiva.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Quanto all'onere, questo sarebbe di 9 milioni circa. Non si porrebbe quindi il problema qualora non fosse investita la ragione di principio cui si è accennato prima.

PRESIDENTE. Allora possiamo ritenere raggiunto l'accordo per la soppressione dell'articolo. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 3.

(Non è approvato).

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1958

Passiamo all'esame dell'articolo 4. Ne do lettura.

« L'assegno di cura spettante ai titolari, non superinvalidi, di pensioni od assegni privilegiati ordinari, per infermità tubercolare o di sospetta natura tubercolare, previsto dall'articolo 5 della legge 4 maggio 1951, n. 306, compete anche nel caso di categoria ottenuta per cumulo di infermità, di cui una di natura tubercolare, ancorché sospetta.

L'assegno è concesso, con le stesse norme anche agli ex-salariati titolari di pensioni speciali liquidate, in base all'articolo 23 del regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383, ed agli ex-agenti delle ferrovie dello Stato titolari di pensioni eccezionali, affetti da infermità tubercolare o di sospetta natura tubercolare ascrivibile ad una categoria dalla 2ª alla 5ª o dalla 6ª all'8ª della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 ».

Questo principio non sussiste più per le pensioni di guerra.

NICOLETTO. No. Sussiste ancora ed è, anzi, uno dei capisaldi del regime delle pensioni di guerra. E questa proposta era una estensione dei principi fondamentali, per cui l'infermità tubercolare dà sempre diritto ad assegni di cura. Io ritenevo che gli emendamenti di cui al testo ciclostilato, proposti dall'onorevole Relatore, stessero ad indicare le modificazioni che s'intendeva proporre al testo della proposta di legge Cappugi e che, ove non fossero indicati nuovi testi o variazioni parziali al precedente testo, s'intendessero validi i relativi articoli della proposta di legge originaria.

GEREMIA, *Relatore*. Questa norma, comunque, non esiste attualmente in regime di pensioni di guerra; non si tratterà cioè di assegno di cura.

NICOLETTO. Si trova esattamente nella legge 10 agosto 1950, n. 648. All'avvertenza, tabelle A e B, è detto che le affezioni tubercolari saranno classificate nei capitoli 3 e 4 a secondo degli esiti delle affezioni. Quando uno è colpito da due infermità, una per affezione tubercolare e una per ferita, ha sempre diritto all'assegno di cura.

Io credevo comunque che togliere l'articolo 4 della proposta di legge significasse non concedere agli invalidi per cause di servizio l'assegno di cura per infermità tubercolare. Ora, se significa tuttavia che l'assegno permane, resta stabilito il principio che permane se esiste solo infermità tubercolare.

PRESIDENTE. Allora, se non vi sono altre osservazioni, resta inteso che l'articolo 4 della proposta di legge è considerato soppresso.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'esame dell'articolo 5.

GEREMIA, *Relatore*. L'articolo 5 della proposta di legge è il seguente

« Ai mutilati ed invalidi forniti di pensione o assegno rinnovabile della 2ª, 3ª e 4ª categoria ed a quelli ascritti alle categorie della 5ª all'8ª, quando abbiano compiuto rispettivamente il 55° ed il 60° anno di età, è concesso — a domanda — un assegno di previdenza non reversibile né sequestrabile di annue lire 72.000, quando i loro mezzi di sussistenza, escluso il trattamento di pensione privilegiata, siano tali da non soddisfare agli ordinari bisogni in rapporto alle esigenze della vita.

L'assegno può essere congruamente ridotto fino alla metà nei casi di minor bisogno.

Le limitazioni per la concessione dell'assegno predetto sono identiche a quelle applicate per gli invalidi di guerra.

Per gli invalidi della 2ª all'8ª categoria si prescindono dai suddetti limiti di età quando trattisi di mutilati o invalidi riconosciuti, in sede di visita collegiale, inabili a qualsiasi proficuo lavoro per altre infermità, che per se stesse o congiuntamente a quelle di servizio, risultino ascrivibili alla 1ª categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Nei casi di inabilità temporanea ad ogni proficuo lavoro, l'assegno è concesso temporaneamente, e per il periodo corrispondente.

L'assegno di previdenza decorre dal compimento dell'età di cui al 1° comma del presente articolo e non spetta ai mutilati ed invalidi provvisti di pensione od assegno privilegiato di 1ª categoria, con o senza assegno di superinvalidità, nonché a coloro che abbiano ottenuto una indennità una volta tanto per una menomazione fisica contemplata nella tabella B annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 ».

Il Relatore ha proposto il seguente emendamento:

« Al primo comma sostituire la cifra . lire 72.000, con la cifra . lire 144.000 ».

Era questo in sostanza un aumento che già era stato disposto circa l'assegno di previdenza per la categoria dei pensionati di guerra. Ora, io nulla avrei in contrario a mantenere l'articolo 5 della proposta di legge e soprattutto l'emendamento in seguito da me proposto, se

non fossi stato informato dell'opposizione che proviene dal dicastero competente e che sarà chiarita, io penso, dall'onorevole Sottosegretario di Stato.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Nel provvedimento per le pensioni di guerra, a vostra conoscenza, non potendosi, per necessità di bilancio, assegnare la giusta pensione a molti bisognosi, venne adottato quell'accorgimento che nelle varie disposizioni di legge prevede due forme di assistenza, assegno di previdenza e assegno di caroviveri. Ora, con l'articolo 5 della proposta di legge con in più la modifica aumentativa avanzata dall'onorevole Geremia, si estende l'assegno di previdenza, che come è noto spetta al compimento del 55° e del 60° anno di età a seconda della categoria di appartenenza, e che comporta una somma di lire 144.000 annue, vale a dire 16.000 lire mensili, a tutti coloro che — dice la proposta di legge — si trovano nella condizione per cui i mezzi di sussistenza non sono tali da soddisfare agli ordinari bisogni in rapporto alle esigenze della vita. Il Governo non può fare a meno di far presente che, accogliendo questa estensione, si correrebbe il pericolo di vedere esteso questo beneficio ad una categoria di persone che, secondo i calcoli effettuati, rappresenta la voce più gravosa di tutte e che porterebbe a carico dello Stato un onere di ben 432 milioni. Ecco perché, anche in questa sede, io mi vedo costretto a esprimere il parere negativo del Governo su questo articolo della proposta di legge e sul relativo emendamento suggerito dall'onorevole relatore pregando l'onorevole Geremia di non insistere.

GEREMIA, *Relatore*. Devo sottolineare un fatto. La proposta di legge Cappugi ed altri ha avuto all'origine l'iniziativa della categoria interessata, la quale, nel proporre la formulazione di questo articolo 5, si riferiva a un calcolo di spesa di 21 milioni e 600 mila lire e quindi basava il proprio ragionamento su un numero di invalidi in condizioni di beneficiare di questa prestazione, del tutto diverso. In effetti questo aumento da 72.000 a 144.000 lire dell'assegno di previdenza, tenendo conto del numero reale degli invalidi che potrebbero beneficiare di questa prestazione, porterebbe ad una spesa di 432 milioni di lire. Ora, non so se per mancanza di dati o per una disponibilità di cognizione errate da parte della associazione di categoria, sta di fatto che da parte di essa è stato proposto questo articolo 5. In ogni caso evidentemente la prima responsabilità è pur sempre la nostra. Ritengo comunque che valga la pena di tener

sospeso questo articolo 5 per riesaminarlo nella prossima legislatura anziché impuntarci su questo scoglio. Propongo, quindi, di stralciare, senz'altro, dalla nostra discussione questo articolo 5 e il successivo articolo 6 della proposta di legge in esame.

WALTER. Devo rilevare che a questo punto appare del tutto evidente come si sia sbagliata l'impostazione data a questa legge e per conseguenza l'esame dei relativi emendamenti. Infatti noi dovevamo partire piuttosto che dai primi dagli ultimi emendamenti e dire il Governo dispone di una cifra X, noi con questi emendamenti proponiamo quest'altra cifra e quindi non ci troviamo più nella condizione di portare le pensioni per questa categoria di mutilati e invalidi per cause di servizio, con spirito di equità, al livello delle pensioni previste per la categoria dei mutilati e invalidi di guerra.

In realtà noi, al momento, non sappiamo ancora quale stanziamento è disposto a fornire il Governo, quale spesa comportano questi emendamenti, quanto nel complesso è la spesa che comporta la legge e quanto è disposto a dare il Governo. In queste condizioni è perfettamente inutile continuare a discutere su questi emendamenti. Dai calcoli in nostro possesso si tratterebbe di una spesa complessiva di 800-900 milioni; secondo i calcoli del Ministero, invece, si tratterebbe di ben 2 miliardi e oltre. Come conciliare tutto questo?

GEREMIA, *Relatore*. Questa discordanza l'abbiamo riconosciuta anche tra noi, discutendo amichevolmente. Tuttavia è giusto quanto afferma l'onorevole Walter e cioè, in sostanza, che alla fine vi è un articolo con relativo emendamento dove è stabilito che l'onere viene sostenuto attraverso uno stanziamento di 400 milioni. Quindi è sui 400 milioni che noi stiamo lavorando.

NICOLETTO. Confesso che l'atmosfera idilliaca dell'inizio era dovuta al fatto che noi eravamo convinti che il relatore fosse d'accordo con il Governo. Con quanto viene soppresso o ritirato praticamente la proposta Cappugi sparisce addirittura. Infatti ora vediamo addirittura gli articoli 5 e 6 tagliati fuori. In questa maniera il problema dei benefici da estendere a questa categoria si elimina del tutto. Si dovrebbe piuttosto dire, in questo caso, diamo qualcosa a questa categoria, e basta.

L'onorevole Sottosegretario afferma non potersi concedere di più perché il Governo si trova in condizioni di estrema difficoltà circa l'onere. In questo modo comunque non si tratta più del primitivo progetto né del se-

condo testo proposto con i suoi emendamenti dall'onorevole relatore, ma qualcosa che non si comprende nemmeno bene che cosa sia. Discutendo così, non faremo più una legge. Siccome ci troviamo in presenza di un provvedimento di legge importante, e noi abbiamo anche accettato di rinunciare all'abbinamento della nostra proposta di legge Cremaschi, per semplificare e facilitarne le cose, non possiamo a questo punto non rilevare che in questo modo praticamente, alla fine, non daremo più nulla a questa benemerita categoria.

INFANTINO. Sembrava anche a me più logico iniziare l'esame a ritroso. Infatti sappiamo soltanto quelli che saranno gli articoli accolti dal Governo cinque su trenta. Tuttavia ho ritenuto fosse più opportuno discutere articolo per articolo affinché rimanessero a verbale i motivi per cui il Governo si oppone alla proposta di legge originaria e perché questo possa servire come impegno per l'avvenire. Comunque noi tutti abbiamo fatto uno sforzo nel rinunciare all'articolo relativo all'assegno di incollocamento. Perché, infatti, il problema per la prima categoria è superato della possibilità che questi invalidi hanno di essere collocati. La legge sul collocamento infatti è stata applicata su larga scala e tutti gli invalidi occupati hanno una sistemazione più o meno adeguata. Però, ora, rinunciare al principio della previdenza è troppo. Infatti, un invalido fisicamente sano può sempre arrangiarsi, ma un invalido di 50 o 60 anni che, arrivato a quella età ormai avanzata non abbia nemmeno l'assegno di previdenza, è un po' troppo. Credo quindi che il Governo, almeno per questo assegno di incollocamento dovuto alla età, dovrebbe fare uno sforzo. Per il resto si può rimandare alla prossima legislatura, fermo restando l'impegno di meglio adeguare le cose.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Noi qui stiamo parlando di previdenza, non di incollocamento.

INFANTINO. Questo, appunto, io intendevo.

VALSECCHI. Non so come il Ministero del tesoro abbia eseguito i suoi calcoli. Probabilmente si saranno prese le cifre di base e poi si è fatta la moltiplicazione. Può darsi quindi che si pecchi un po' per eccesso. Comunque è mio parere che noi tutti qui dovremmo fare uno sforzo per arrivare a varare la legge e al più presto possibile. Osservo che la dizione dell'articolo 5 mi persuade poco, tuttavia, essendo alquanto generica, potrebbe portare secondo me anche a dilatare l'onere in maniera imprevedibile, specie con l'emendamento Ge-

remia se approvato. L'esperienza da me fatta in materia, quando si inserisce una frase come questa circa i mezzi di sussistenza, m'insegna poi che questi casi sono rimessi ad una valutazione del tutto soggettiva di una persona, di chi cioè esamina il caso, e il più delle volte questo crea anche nell'ambito della categoria un'enorme sperequazione. Penso tuttavia che, qualora si dovesse approvare questa norma, anche in questo caso si dovrebbe adottare un criterio obiettivo come quello che regola le pensioni di guerra, per cui l'assegno si concede al compimento del cinquantacinquesimo anno di età e quando l'imponibile accertato ai fini dell'imposta complementare è inferiore ad una certa somma. Per cui, ripeto, se si dovesse approvare il principio, l'articolo dovrebbe essere emendato, nel senso di dire « quando il reddito complessivo sia inferiore a lire X ».

WALTER. L'emendamento potrebbe essere inserito al terzo comma.

NICOLETTO. Vorrei sapere dall'onorevole Sottosegretario di Stato qual'è esattamente il numero complessivo dei mutilati e invalidi che eventualmente verrebbero a beneficiare di questo assegno di previdenza. Trattandosi, nel caso, di persone aventi dai 55 anni ai 60 anni di età e oltre mi sembra infatti strano che la cifra sia dell'ordine di centinaia di milioni.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Gli invalidi di seconda categoria sono 135, quelli di terza e quarta 135, quelli di quinta 165. Sono dati che la stessa Associazione di categoria ha riconosciuto essere esatti.

GEREMIA, *Relatore*. Non potremmo aumentare eventualmente i limiti di età?

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il presupposto da cui si parte è quello di andare di pari passo con quanto previsto per la categoria degli invalidi e mutilati di guerra. Perché si dovrebbe quindi fare questo?

GEREMIA, *Relatore*. La natura dell'assegno di previdenza è quella che ha sottolineato l'onorevole Valsecchi, vale a dire quella di una prestazione che viene concessa soltanto in certe condizioni, condizioni di età e condizioni di stato economico. È mai possibile che tutti quanti questi pensionati mutilati e invalidi per cause di servizio incorrano in queste condizioni? Tutti naturalmente possono eventualmente fruirne, ma per ognuno di essi dovrà pur sempre essere accertato se esistono veramente quelle determinate condizioni. Attualmente quindi bisogna escludere a priori quelli che possono venire esclusi.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. In base all'accoglimento di alcune richieste essenziali, il Tesoro nel momento attuale della presente legislatura, quando i bilanci sono quelli che sono, ha fatto da parte sua ogni possibile sforzo. Ecco perché si era giunti con l'associazione di categoria ad un accordo. Non è che il Governo sia contrario a riconoscere la necessità di estendere i vari assegni anche a questa categoria, ma questo lo farà quando ci saranno le disponibilità finanziarie. Credo che anche l'onorevole Geremia e lo stesso onorevole Walter che hanno avuto modo di controllare i dati sulla base delle tabelle converranno su questo punto.

GEREMIA, *Relatore*. Io ammetto che l'onorevole Walter e lo stesso onorevole Nicoletto in tutta buona fede ritenessero che i miei emendamenti fossero stati accolti dal Governo. Sta di fatto che in un secondo tempo si sono avuti colloqui fra me, l'onorevole Sottosegretario e i rappresentanti di categoria per cui alla fine anche il relatore, in *camera charitatis* ha dovuto cedere.

FALETRA. Mi pare che si era convinti, all'inizio, che fosse stato raggiunto un accordo sulla base degli emendamenti presentati dall'onorevole Relatore. Questo accordo tuttavia pare non ci sia affatto. In sostanza noi pensavamo che l'accordo fosse stato raggiunto e credo che anche altri onorevoli colleghi dell'altra parte pensassero la stessa cosa. Anche i nostri emendamenti infatti tendevano a questo e si era detto, se possibile avanziamoli e altrimenti ritiriamoli. Noi avremmo forse insistito su uno soltanto di essi, per quanto riguarda l'assegno complementare. Accettato questo, eravamo disposti a votare tutti gli emendamenti dell'onorevole collega Relatore. Tuttavia, arrivati a questo punto, ci troviamo di fronte a una situazione del tutto nuova che ci costringe a sottoporre alla decisione dell'onorevole Presidente la continuazione o meno di questa seduta. Se del caso, ci vedremo costretti a chiedere l'abbinamento della proposta di legge di iniziativa nostra alla presente proposta di legge. In altre parole, noi non possiamo accettare questa posizione assunta dal Governo. In *camera charitatis* il relatore è libero di fare quello che vuole; ma in questa sede, una volta che vi sono due proposte di legge, noi le dobbiamo discutere ambedue e ognuno deciderà la propria posizione assumendo le relative responsabilità.

Quindi, onorevole Sottosegretario, o noi ci mettiamo d'accordo per accettare tutti gli emendamenti dell'onorevole Geremia, e noi forse ritireremo i nostri, e allora voteremo

senz'altro la legge, o altrimenti noi ci serviremo di tutti i mezzi a disposizione per far sì che la responsabilità del Governo e di tutti siano chiaramente assunte di fronte alla categoria.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Lei, onorevole Faletra, può prospettare qui tutti i casi che vuole, ma abbia anche la bontà di indicarci i mezzi di copertura!

FALETRA. Purtroppo ogni giorno ci troviamo di fronte a questo problema. Molte volte si è risolto abbastanza sollecitamente, tanto che l'onorevole Presidente di questa Commissione Finanze e tesoro ha avuto occasione di dire: « Questo articolo 81 è un po' troppo elastico...! ». Non sta quindi a me indicare come trovarli questi mezzi. Se proprio vuole, potrei anche indicarglielo il modo. Mi limiterò a ricordarle la monetazione dell'argento, per dirle dove possiamo arrivare in materia di copertura! Le vorrei anche ricordare l'episodio delle borse di studio, la legge Fanfani, l'acquisto di grano all'estero!

Quindi, onorevole Amatucci, non prendiamoci in giro vicendevolmente. Se il Governo è disposto ad accettare gli emendamenti, i mezzi li trova.

PRESIDENTE. Vediamo di coordinare la discussione. Non è stato subito chiarito a sufficienza che il testo stampato degli emendamenti non era in fondo completo perché, oltre a questo testo c'erano altri accorgimenti discussi e concordati tra l'onorevole Relatore e l'onorevole Sottosegretario di Stato. Ora, praticamente, il testo nuovo, nel senso che nessuno poteva conoscerlo con precisione prima di questa seduta, è quello che è stato elaborato dal Governo, con la presenza dell'onorevole Relatore. E noi abbiamo appreso che il nuovo testo è stato organizzato sull'ordine di spesa di 400 milioni.

Questa è un po' la sostanza della discussione. Riconosciuta l'incertezza che è nata nella Commissione perché questo particolare non era stato esplicitamente chiarito, dobbiamo ammettere questo, quello che il Governo è in grado di fare — e mi corregga l'onorevole Sottosegretario di Stato se eventualmente errassi — è di arrivare a questi 400 milioni. Il che significa, seguendo l'esame degli articoli all'inverso, far resistere questo e far cadere quello. L'onorevole Faletra ci dice, questo non ci impedisce di approvare altri articoli anche se aumenta l'onere. Dice l'onorevole Sottosegretario di Stato: è naturale che questo si possa fare, è nel nostro diritto e fa parte del nostro compito, ma in questo caso bisognerebbe anche allora dire con quale copertura si in-

tende far fronte alla spesa che ne deriva. Quindi possiamo concludere così: se dovessimo ravvisare come indispensabile approvare alcuni degli articoli che il Governo non ritiene di poter accogliere, ciò significherebbe rinviare un'altra volta l'esame della proposta di legge. E, poi, il Governo, con ogni probabilità tornerebbe qui per dirci: la proposta non è accettabile per via della copertura. Quindi l'approvazione del provvedimento verrebbe rinviata a chissà quando. Pensiamoci bene allora. Questo io lo dico pur non definendo del tutto ingiustificata questa pausa che si è determinata qui nella nostra discussione.

INFANTINO. L'ostacolo è di natura finanziaria, questo punto è chiaro. Proporrei quindi di approvare l'articolo 5 della proposta di legge e reperire in qualche modo, tre le pieghe del bilancio, la relativa copertura. Si potrebbe alleggerire l'onere stesso per il primo anno riducendo sia l'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1-bis (nuovo articolo 2) sia quello di cui all'articolo 1. In tal modo i miglioramenti derivanti dall'applicazione dell'articolo dal 1° luglio 1958 verrebbero ad essere concessi in ragione del 20 per cento per il primo anno, del 30 per cento il secondo e del 50 per cento il terzo anno.

L'onere per l'esercizio finanziario 1958-59 resterebbe così immutato.

WALTER. L'onorevole Sottosegretario di Stato non può, nonostante le sue statistiche, dirci la cifra esatta della spesa. In pratica, infatti, l'articolo 41 della legge 10 agosto 1950, n. 848, non viene applicato a tutti i pensionati dalla seconda alla quarta categoria e dalla quinta all'ottava categoria, dai 55 ai 60 anni. Si fanno indagini sul reddito e quelli che lavorano non presentano neppure la domanda perché sanno che non verrà accolta la richiesta se non sono disoccupati, ed è difficile che siano disoccupati a quella età. Quindi gli interessati saranno molti di meno di quelli indicati dall'onorevole Sottosegretario di Stato.

Quindi, onorevole Presidente, lei dovrebbe porre senz'altro in votazione l'articolo 5 e la Commissione deciderà. Si potrebbe anche giungere a quanto suggerisce l'onorevole Infantino, ma non esattamente tutto quanto egli propone, bensì fare in questo caso quello che abbiamo fatto per l'articolo 1 dicendo dal 1° luglio 1958 in ragione del 50 per cento e dal 1° luglio 1959 in ragione del 100 per cento. Si verrebbero a dare 77 mila lire il primo anno e lire 144 mila l'anno successivo.

Comunque io chiedo che venga posto in votazione l'articolo 5.

VALESCCHI. Io ho firmato questa proposta di legge, al pari degli altri colleghi perché convinto della sua necessità. L'ho firmata perché ritenevo che la categoria che è oggetto della stessa merita una particolare considerazione e attenzione da parte nostra e del Governo. Dico questo per porre su di un terreno realistico. Ora, a questo punto della discussione, che è venuto fuori? Qualcosa che spiega anche lo stato d'animo con cui si discute questa delicata materia. Tutti noi vorremmo davvero accontentare questa benemerita categoria di lavoratori mutilati e invalidi. Ma che è venuto fuori? Che il Governo ha trovato la possibilità di finanziare la proposta di legge per 400 milioni di lire e non più. Vorrei dire chiaramente all'onorevole Faletra che, qualora il Governo avesse rinvenuto la possibilità, certamente sarebbe arrivato ben al di là di questa cifra. Qui non c'è altra alternativa: o il Governo può trovare di più — e, in tal caso, l'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro sarebbe volentieri venuto qui stasera stessa a dircelo — o non gli è possibile e in tal caso quale significato avrebbe porre in votazione l'articolo 5? Infatti noi potremmo anche approvarlo, ma in questo caso il Governo si vedrebbe costretto poi a chiedere la sospensione o la rimessione in aula del provvedimento e così via. Ma, mi sia permesso di dirlo, qui è anche in giuoco la responsabilità consistente nel chiedere di più per non ottenere poi nulla. Non vorrei infatti che col chiedere troppo si finisca poi per non ottenere niente e in quel caso la responsabilità sarebbe di chi non si è voluto render conto che in questo particolare momento non si può dare assolutamente di più.

Quindi io direi che se si vuole veramente giungere ad una soluzione si deve togliere di mezzo tutto quanto è stato detto e fatto sinora e dire: siccome il Governo ha potuto trovare soltanto 400 milioni, spetta a noi il dovere di prenderne atto e di ricominciare la trattazione del provvedimento su altre basi concrete. Ci dica da parte sua il Governo quali sono gli articoli in base ai quali intende spendere questa somma; vorrà dire che gli articoli rimarranno in sospenso in attesa di tempi migliori che ci auguriamo non molto lontani.

FALETRA. E poi noi diverremmo i consulenti del Governo!

VALESCCHI. Allora, se qui si parla in questo modo, permetteteci di dire che noi siamo la maggioranza e come tale sosteniamo il Governo!

FALETRA. Se lei, onorevole Valsecchi, punta sulla maggioranza, allora, passiamo ai voti!

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1958

BIGI. Ma se si tratta di proposte che avete formulate voi ? !

VALSECCHI. Appunto per questo.

FALETRA. Chiedo che venga abbinata la nostra proposta di legge e che i due progetti di legge vengano discussi insieme.

PRESIDENTE. Quello che ha detto l'onorevole Valsecchi, in fondo, è quanto è già stato detto in precedenza. Vale a dire, senza affermarlo esplicitamente, il Governo ci conduce a quel testo che se approvato, come suggerisce, comporta una spesa appunto di 400 milioni, con la quale la legge ci concluderebbe. Ora, io faccio osservare agli onorevoli commissari che se noi insistiamo su questo articolo 5, noi poi non potremmo approvare l'articolo ultimo, perché alla fine dovremmo constatare che gli articoli precedentemente approvati non consentono di rinvenire i mezzi di copertura e ciò causerebbe il rinvio della proposta di legge. Devo altresì far presente che io ho sentito dire più di una volta qui, che vi sono richieste che s'inserirebbero assai bene in questo schema di legge, in quanto si tratta di una particolare categoria più che benemerita e da noi tutti riconosciuta tale, ma ho anche sentito aggiungere: tutto quello che possiamo fare oggi lo facciamo volentieri e quello che non possiamo fare oggi ci ripromettiamo di farlo quando le circostanze ostative attuali non saranno ad impedircelo. Questo io devo sottolinearlo, perché continuare la nostra discussione sul piano cui è pervenuta significherebbe praticamente chiudere la discussione stessa questa sera e rinviarla a chissà quando, il che vorrebbe dire, in altre parole, non poter inviare il provvedimento al Senato. Non sarebbe davvero un grande risultato, ma purtroppo le cose, a questo punto, stanno così. Se non ci sentiamo di accettare la proposta del Governo non abbiamo la copertura sufficiente, se non abbiamo quest'ultima non potremo andare avanti fino all'ultimo articolo.

Per quanto poi riguarda la proposta di legge cui allude l'onorevole Faletra, essa è deferita a noi in sede referente per il parere e quindi non potremmo discuterla come materia di competenza in sede legislativa. Io non voglio dire che sia giusta o meno la decisione della Presidenza della Camera al riguardo, ma sta di fatto che, proceduralmente, non sarebbe stato possibile l'abbinamento. Mi pare del resto che la questione relativa sia già stata sollevata precedentemente. Naturalmente se nessuno si è fatto parte diligente presso la Presidenza della Camera per far mutare la sorte, il tragitto diciamo, della proposta di legge Cremaschi ed altri e le cose sono rimaste così,

non è per mia negligenza. Non posso quindi accogliere la richiesta per le ragioni che ho spiegate e che mi sembrava opportuno sottolineare.

FALETRA. Noi in fondo non abbiamo chiesto a lei, onorevole Presidente, formalmente, di deferire la questione all'onorevole Presidente della Camera perché volevamo, in clima di reciproca comprensione, portare avanti la legge in esame. Tuttavia, quando ci troviamo di fronte alla somma posta a disposizione dal Governo, non possiamo non prendere posizione. Sono ormai tre anni circa che si trascina avanti questa storia ! Ora poi il Governo ci viene a dire: o 400 milioni o niente. Lei, onorevole Presidente, sia pure in una forma più accettabile, ci ripete in sostanza quanto ha detto l'onorevole Valsecchi.

PRESIDENTE. Ma noi, Commissione Finanze e tesoro, che abbiamo l'occhio sempre fisso a quegli articoli che si riferiscono alla copertura, non possiamo non valutare sul piano concreto questo problema relativo alla spesa.

FALETRA. D'accordo, ma noi qualche volta gli occhi li abbiamo chiusi di fronte a questo problema. Lei ha sempre richiamato l'attenzione di questa Commissione ogni qual volta si è fatto uno strappo ed io ben volentieri le do atto pubblicamente di essere sempre stato custode fedele dell'articolo 81 della Costituzione, ma, qualche volta, lo rammenterò, abbiamo finito per chiudere gli occhi ugualmente. Ora si tratta di dire al Governo, chiudendo a sua volta gli occhi, di rinvenire ancora qualche altra cosa nel sacco.

PRESIDENTE. Ma qui ci troviamo di fronte a una questione di cifre !

BIGI. Il Governo tuttavia, se vuole, può renderla elastica !

FALETRA. Rimandiamo allora l'approvazione alla settimana ventura e veda intanto il Governo dove gli è possibile reperire qualche altra cosa.

NICOLETTO. Nella proposta di legge e negli emendamenti presentati dall'onorevole Relatore per quanto riguarda la copertura non si fa mai alcun accenno. E anche qui, stasera, parliamo di 400 milioni che però non sappiamo dove verranno attinti.

Faccio osservare agli onorevoli colleghi di questa Commissione che, mentre noi tutti per questo provvedimento abbiamo ricevuto negli anni e nei mesi trascorsi infinite sollecitazioni, ad un certo momento queste sollecitazioni dalle parti interessate, dalle organizzazioni di categoria, non ci sono più venute perché convinte che fosse già stato risolto il problema.

questa è la grave responsabilità politica che noi oggi abbiamo davanti alla categoria dei mutilati e invalidi per cause di servizio, nel senso cioè che abbiamo dato loro una precisa garanzia. Ora ci accorgiamo che le cose stanno ben diversamente e questo comporta indubbiamente una grave responsabilità per tutte quante le parti politiche. Eravamo convinti noi e lo eravate tutti quanti voi, ora, invece, tutta la questione è rimessa in forse e questo coinvolge una responsabilità politica per noi tutti. Oggi possiamo invero fare tutte le discussioni che vogliamo, ma la situazione è questa.

E praticamente non si può dire, nel caso specifico, che io sia malizioso solo perché il fatto della corresponsione dei 100 milioni coincida con la vigilia delle elezioni. Il fatto è questo: c'è una proposta di legge e bisogna compiere ogni sforzo per risolvere se non tutto, almeno una parte importante del problema che voi stessi, signori del Governo e signori della maggioranza, avete riconosciuto giusto e fondato.

GEREMIA, *Relatore*. Debbo spendere qualche parola per chiarire il mio atteggiamento, nei confronti di questo provvedimento, che, altrimenti, potrebbe lasciare adito ad erronee illazioni. Nel corso dei contatti che io ho avuto modo di avere come Relatore, sia con il Governo, sia con i rappresentanti della associazione interessata, ho finito con l'assumere un nuovo atteggiamento rispetto a quello precedentemente da me assunto. Qualcuno di voi, probabilmente, obietterà: ma che c'entrano i rappresentanti della associazione? A questa obiezione è facile rispondere che essi c'entrano. Cioè essi hanno dichiarato ripetutamente di accontentarsi di quello che il Governo è in grado di dare. Cosa deve fare il Relatore di fronte ad un atteggiamento del genere? Ecco perché, almeno in apparenza, sembra che nel mio atteggiamento vi sia qualche cosa di contraddittorio.

ROSELLI. Desidero precisare alcuni punti. Noi abbiamo approvato già l'articolo 1 e l'articolo 1-bis, e abbiamo respinto gli altri. Ad un certo momento, ci siamo trovati di fronte all'articolo 5 (il Governo si è già dichiarato contrario all'articolo 6). Si tenga presente che successivamente dovremo discutere ed eventualmente approvare l'articolo 8 e l'articolo 10. Superati tutti gli altri articoli, in sostanza, quello che rimane è il problema della copertura perché mentre il Governo si oppone alla approvazione degli articoli 5 e 6 per ragioni di copertura, esso dichiara di non opporsi agli articoli 8, 10 e 24-bis.

Stando così le cose, l'ostacolo più grave è rappresentato dal contenuto degli articoli 5 e 6 che lasciano aperto il problema della copertura. Il congegno della copertura è veramente alquanto originale: « All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, valutato in 400 milioni annue, sarà provveduto a carico degli stanziamenti dei capitoli sullo stato di previsione della spesa dei singoli ministeri concernente le previsioni ordinarie e relativi assegni accessori ».

Ora, ditemi voi onorevoli colleghi, se questa è una copertura. Tanto vale, allora, scrivere molto più semplicemente al posto dei 400 milioni, 600 milioni. E poiché l'onere di cui all'articolo 5, di 442 milioni, è limite massimo irrealistico, mentre reale è quello di 200 milioni, aggiungiamo altri 200 milioni e il problema è risolto. Si potrà, semmai, stabilire che l'articolo avrà applicazione a partire del 1° giugno 1959, allo scopo di dare un maggiore spazio agli stati di previsione. Non posso, quindi, non rilevare che questo sistema è assai sbrigativo per cui, credo, qualsiasi deputato avrebbe potuto provvedere alla copertura senza un grande sforzo di inventiva.

INFANTINO. Ho chiesto la parola per dire, in sostanza, le stesse cose messe in rilievo dal collega Roselli. Effettivamente, la copertura è stata fissata in modo troppo generico. La proposta che ci è stata fatta ridurrebbe l'onere dell'anno 1958-59 a lire 200 milioni, ma poiché si tratta di un bilancio preventivo ancora di là da venire, ritengo che una volta risolta la parte riguardante il bilancio del cui preventivo abbiamo già presentato alla Camera il rendiconto, si tratterebbe solo di ridurre la spesa a 200 milioni di lire, distribuendo la rimanente parte di 700 milioni negli anni 1959-60.

VALSECCHI. Sono costretto a prendere la parola perché, come accade ad alcuni dei miei colleghi, vado avanti di scoperta in scoperta. Avevo spezzato una lancia in favore dell'articolo 5, avevo cercato di dare la dimostrazione in questo modo di quanto mi stia a cuore il problema, ma mi sono accorto che la formulazione di questo articolo 5 è analoga a quella per le pensioni di guerra. Adesso, per mezzo dell'onorevole Sottosegretario, apprendo che il Governo non può corrispondere più di 400 milioni. Sorge perciò una situazione di fondo o prendere i 400 milioni o non prendere niente. Allora mi sono detto che tanto valeva prendere i 400 milioni, ma adesso ci troviamo di fronte al problema della copertura. Giustamente è stato rilevato che dato il sistema di copertura previsto al posto di 400 milioni ci possono stare benissimo 600 milioni

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1958

di lire, ponendo in essere il problema di sapere a quanto ammonti il residuo da cui vengono prelevati questi fondi. Noi, in verità, non siamo in grado di rispondere a questo quesito, ma l'ammontare di questi residui deve essere tale da far prevedere sostenibile la spesa di 400 milioni. Perciò, ritengo che una via di mezzo si potrebbe trovare nel ridimensionamento dell'articolo 5 adeguandolo al corrispondente testo relativo alle pensioni di guerra.

ANGELINO PAOLO. Se non erro — e l'onorevole Sottosegretario ci potrà dare la conferma delle notizie lette in diversi giornali economici come *24 Ore* e *Mondo Economico* — pare che il nuovo bilancio 1958-59 sia stato impostato sulle previsioni ormai assodate dalle risultanze del consuntivo del bilancio dell'esercizio relativo al 1957-58. Si parla, anzi, di una riduzione notevole del disavanzo, il che vuol dire che le entrate debbono avere notevolmente superate le previsioni. Perché allora non si pensa ad una variazione allo stato di previsione per trovare i fondi occorrenti? L'onorevole Roselli ha ragione. Qui ci troviamo di fronte ad una copertura alquanto sbrigativa. Ma se c'è buona volontà, come ha dimostrato il relatore e come hanno dimostrato numerosi altri colleghi, si potrebbe fare in modo di non deludere le aspettative degli interessati. Se le anticipazioni che sono state fornite corrispondono alle reali previsioni (e se non erro ciò è stato affermato dallo stesso ministro Medici) qualche cosa nel senso da noi desiderato potrebbe essere fatta.

PRESIDENTE. Non esattamente, onorevole Angelino, perché quando parliamo di copertura intendiamo riferirci ad una nota di variazione che sia già almeno davanti al Parlamento.

ANGELINO PAOLO. In pochi giorni potremmo farcela, signor Presidente.

PRESIDENTE. Non azzarderei queste previsioni.

ROSELLI. Approviamo l'emendamento riguardante il minimo di complementare, lasciamo l'articolo 5 come sta, l'articolo 6 è soppresso e l'articolo 8 è accettato anche dal Governo: se teniamo presente che gli altri articoli sono soppressi o accettati, la legge può essere varata e potremmo benissimo concludere. Sull'articolo di copertura potremmo cambiare i 400 milioni in 600. Del resto, si tratta di tutte le pensioni concesse a questo titolo, di pensioni ordinarie.

PRESIDENTE. Non mi pare che siano pensioni ordinarie.

GEREMIA, *Relatore*. Sono pensioni di tutte le amministrazioni.

PRESIDENTE. Si tratta di pensioni privilegiate.

GEREMIA, *Relatore*. No, di pensioni ordinarie.

PRESIDENTE. Date le dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario, o credo che ormai la Commissione debba decidere: o accettare il parere del Governo o rinviare la discussione ad altra seduta, per consentire all'onorevole Sottosegretario di documentarsi. Forse sarebbe più conveniente abbandonare la formulazione nuova dell'articolo 5.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non voglio ripetere quanto è stato in questa sede detto da altri colleghi. Effettivamente, onorevole Faletta, non si tratta di un nuovo testo che è stato concordato in una camera buia: ciò è inammissibile! Come ha detto l'onorevole Geremia, questo testo aveva trovato la piena approvazione e soddisfazione degli interessati. Io assicuro gli onorevoli colleghi, tutori dell'interesse generale, che noi abbiamo avuto l'assenso e il consenso delle categorie interessate.

Per quanto concerne l'intervento dell'onorevole Roselli e le osservazioni secondarie dell'onorevole Valsecchi, devo dire che i pericoli sono molto gravi e intuitivi, in quanto si tratterebbe di estendere l'assegno di previdenza al di là delle previsioni.

A proposito dell'osservazione dell'onorevole Walter sulla possibilità di introdurre la dizione « un quarto », aderisco, perché mi sembra più esatto, al rilievo dell'onorevole Infantino, in quanto la maggior parte di questi mutilati sono ancora in attività di servizio e percepiscono uno stipendio, mentre la maggior parte di coloro che sono in stato di quiescenza sono senza lavoro.

L'onorevole Valsecchi diceva che possiamo adattare la formulazione dell'articolo 5 a quella della legge dove si parla di reddito complessivo che ai fini dell'imposta complementare non superi le 300 mila lire. A questo riguardo devo ricordare che vi è una nota in cui si dice che si è introdotto il criterio del reddito; questa nota è stata presa dalla relazione ministeriale che accompagnava la legge sugli invalidi di guerra.

In linea principale, anche per aderire a quanto ha detto l'onorevole Presidente, devo confermare quello che ho detto. Se la Commissione dovesse insistere perché si approvi l'articolo 5, vorrei ricordare agli onorevoli colleghi che dopo il 5 viene l'articolo 6, che riguarda il collocamento. Non so se la Com-

missione, con la sua sensibilità e la sua responsabilità, possa dare la preferenza all'assegnamento di previdenza e non a quello di collocamento.

ROSELLI. Un giovane disoccupato può trovare lavoro, ma un anziano oltre i 60 anni non può trovarlo.

INFANTINO. Vi è la legge sul collocamento obbligatorio dei giovani.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Dopo le osservazioni precedenti dell'onorevole Roselli, sia pure con le riserve espresse dall'onorevole Presidente, dovrei pregare la Commissione, qualora, insistesse, di concedermi un po' di tempo affinché io possa consultare gli organi ministeriali per cercare una soluzione anche per l'articolo relativo alla copertura delle spese.

WALTER. Allo scopo anche di andare incontro all'onorevole rappresentante del Governo e di varare la legge, noi proponiamo all'onorevole Sottosegretario di sopprimere l'articolo 6 e di mantenere l'articolo 5. Siamo disposti a sacrificare l'assegnamento, purché si mantenga quello di previdenza. Questa potrebbe essere una via per giungere all'approvazione del disegno di legge.

BIGI. Tenuto conto che la Commissione sembra orientata verso un rinvio della discussione, per dare la possibilità al Governo di compiere un ulteriore sforzo per andare maggiormente incontro agli interessati, sento il dovere di richiamare in questa circostanza l'attenzione del Governo e dell'onorevole Relatore sugli articoli 14 e 17. Innanzitutto, affinché si metta riparo ad una situazione che ritengo estremamente grave. Vorrei citare un esempio a conforto della mia tesi: un sergente di carriera che si sia ammalato durante il periodo di servizio, nel 1939, è andato a casa; dopo un mese si è sposato, ha avuto dei figli e nel 1944 è morto. Ai figli è stata concessa la pensione, ma alla vedova no. Ritengo che nel corso della discussione del presente provvedimento noi dovremmo riparare anche queste ingiustizie.

In secondo luogo, e mi riferisco all'articolo 17, tenuto conto che si parla di perequare questo provvedimento a quello sulle pensioni di guerra, vorrei citare un altro caso: un genitore che abbia un unico figlio che faccia il militare e che, morto il figlio per ragioni inerenti al suo servizio, non abbia ancora compiuto il sessantesimo anno di età o non era in quel tempo invalido, non acquisisce il diritto alla pensione.

Anche questa è una palese ingiustizia. Si pensi che il rifiuto della pensione alla vedova

si giustifica mediante una legge che risale al 1895!

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Abbiamo approvato la nuova norma sulla reversibilità delle pensioni.

BIGI. Non vi è prevista la morte per ragioni di servizio militare. Ho voluto accennare a queste cose perché ritengo che tali ingiustizie debbano essere eliminate ed invito perciò il Governo a considerare con umanità questo problema.

INFANTINO. Attendo ancora di conoscere il parere del Governo in merito alla proposta di riportare l'onere in base al contenuto dell'articolo 5, con la esclusione dell'articolo 6.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Finché la discussione sul reperimento dei fondi necessari si basava su proposte precedenti era possibile, da parte del Tesoro, rispondere immediatamente in senso positivo o negativo, ma ora che ci troviamo di fronte ad una nuova proposta, il rappresentante del Governo si trova nella necessità di chiedere la subordinata per avere un certo lasso di tempo da dedicare allo studio della questione e per vedere se è nelle possibilità del Tesoro venire incontro alle esigenze prospettate.

NICOLETTO. Confesso di non aver afferrato esattamente il senso della risposta dell'onorevole Sottosegretario, ove si tenga presente che l'articolo 20-*bis* il quale si riferisce agli articoli 5, 15, 18 e 20, tratta già della questione affermando che « la presente legge è ragguagliata ad un reddito complessivo accertato ai fini dell'imposta complementare inferiore a lire 300 mila annue ».

Ciò significa reimpaginare nella legge il principio stabilito dalla legge n. 616. Su questo emendamento, che è quello proposto dall'onorevole Valsecchi, siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Al fine di procedere proficuamente, sempre ove la Commissione sia d'accordo nel non trascurare l'articolo 5, tenendo conto anche delle modifiche cui ha fatto cenno l'onorevole Valsecchi e l'onorevole Nicoletto, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 19,50.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO